



Trasparenza dei prezzi dei carburanti D.L. 5/2023 / A.C. 771

Dossier n° 10 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
25 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	771
D.L.	5/2023
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
testo originario:	6
Date:	
emanazione:	14 gennaio 2023
pubblicazione in G.U.:	14 gennaio 2023
presentazione:	14 gennaio 2023
assegnazione:	16 gennaio 2023
scadenza:	15 marzo 2023
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **6 articoli** suddivisi in **15 commi**.

L'**articolo 1 al comma 1** riconosce **un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli** per l'acquisto di carburanti, **ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore**. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il **comma 1** provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal beneficio aggiuntivo in oggetto e, al fine della relativa copertura, stabilisce una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Nei **commi da 2 a 7** si prevede **l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare**, presso i singoli impianti di distribuzione, **la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale**, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

L'**articolo 2** modifica la disciplina del **meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA**, previsto dalla legge n. 244 del 2007 (**legge finanziaria 2008**). In sintesi:

- si prevede che il **decreto di riduzione delle accise** sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, in luogo del Ministro dello sviluppo economico;

- sono modificati i **presupposti di emanazione del predetto decreto**, allo scopo di condizionarlo **all'aumento del greggio, sulla media del bimestre**, rispetto al valore di riferimento indicato **nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato** e tenuto conto dell'eventuale **diminuzione del prezzo**, nella **media del quadrimestre precedente**, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.

L'**articolo 3**, al **comma 1**, interviene sulla disciplina del **Garante della sorveglianza prezzi**, modificandola e integrandola con norme volte ad **implementare** il raccordo e il **coordinamento** con organismi operanti a livello territoriale, quali gli **uffici regionali dei prezzi**, sportelli o analoghi, **qualora istituiti (lett. a)**), nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi **della collaborazione** dell'ISTAT, i cui dati sono ora messi a disposizione del Garante **su sua specifica istanza (lett. b), n. 1)**). Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese **dati contabili e di bilancio non veritieri, (lett. b), n. 2)**. Si precisa, inoltre, che **le sanzioni amministrative** previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri **sono irrogate dalla Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura **territorialmente competente (lett. b), n. 3)**. Il comma dispone poi la **costituzione**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della **Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi**, per **monitorare la dinamica dei prezzi** dei beni di largo consumo derivanti dall'**andamento dei costi** dei prodotti energetici e delle **materie prime** sui mercati internazionali. Le funzioni di **segreteria** della Commissione sono svolte dalla stessa **Unità di missione** a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi **(lett. c)**). Il **comma 2** prevede che detta Unità di missione curi il **raccordo e la collaborazione amministrativa** tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, **provveda ad acquisire e condividere** con tali soggetti i **dati e le informazioni utili** alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

L'**articolo 4** ripropone una misura istituita nel 2022 (dal [D.L. n. 50/2022](#), art. 35) per **mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie** in relazione ai **costi di trasporto** sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene **istituito un fondo**, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, **un buono riconosciuto alle persone fisiche** che nel 2022 hanno conseguito **un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro**, da utilizzare per l'acquisto di **abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i servizi di **trasporto ferroviario nazionale**. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

L'**articolo 5** reca, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 15 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle **connesse finalità** di dettare disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, di rafforzare i poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di dettare norme di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 15 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3** dispone che le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000); in proposito, si ricorda che il D.P.R. n. 445 del 2000 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il quale disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la

conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione; il DPR disciplina, altresì, la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono; *alla luce dell'ampiezza delle disposizioni recate dal Testo unico, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'esatta portata della deroga disposta.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 1 dell'articolo 1** riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore; tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo (articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986); sul punto, si ricorda che tale regime generale concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche - in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, al medesimo regime fiscale - la base imponibile della contribuzione previdenziale; la norma transitoria in oggetto non specifica però se l'esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in assenza di tale elemento testuale, potrebbe quindi porsi il dubbio se debba tenersi conto dell'esenzione in esame anche ai fini della base imponibile della contribuzione previdenziale; *si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento.*

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 2** prevede che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a rideterminare le accise sui carburanti al fine di ricompensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio possa essere adottato se tale prezzo, sulla media del precedente bimestre, aumenta rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo "Documento di programmazione economico-finanziaria" presentato; *in proposito si segnala che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) fa invece ora riferimento al "Documento di economia e finanza"; potrebbe risultare altresì opportuno precisare se si intenda fare riferimento oltre che, come appare presumibile, al Documento di economia e finanza, che il Governo, in base all'articolo 7 della legge n. 196, deve presentare entro il 10 aprile di ciascun anno, anche alla Nota di aggiornamento al medesimo documento, che, sempre in base al richiamato articolo 7, il Governo deve presentare entro il 27 settembre di ciascun anno.*